



COMUNE DI CROPANI

Provincia di Catanzaro

Verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria

COPIA

N° 1 del Reg. di data 09/01/2019	OGGETTO: Presa d'atto circolare Regione Calabria - Dip.7 "lavoro, formazione e politiche sociali" prot.n.438380 del 31.12.2018. Proroga termini contratti a tempo determinato e parziale ex LSU/LPU anno 2019
----------------------------------	---

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno NOVE del mese di GENNAIO alle ore 9,40, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, con i poteri della Giunta Comunale conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 31 luglio 2017, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1.	Dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace	X	
2.	Dott.ssa Carla Fragomeni	X	
3.	Dott. Cesare De Rosa	X	

Con l'assistenza, anche con funzioni verbalizzanti, del Segretario comunale, dott.ssa Elvira Tocci.

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267	
Servizio Interessato SETTORE AMMINISTRATIVO	SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO
Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE Il Responsabile dell'Area <i>Istr. Dir. Antonio Murfone</i> (f.to all'originale)	Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE Il Responsabile dell'Area <i>Rag. Marilena Monterossi</i> (f.to all'originale)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso:

- che con propria delibera n. 21 del 30.12.2017 sulla base delle istruzioni operative contenute nella circolare regionale n. 398046 del 22.12.2017 e della nota integrativa prot. n. 400934 del 28.12.2017 veniva disposta la sottoscrizione di contratti a tempo determinato con n. 5 lavoratori ex L.S.U./L.P.U. per n.26 ore settimanali durata di 12 mesi a decorrere dal 01.01.2018;
- che analoghe deliberazioni erano già state assunte per le medesime finalità per gli anni 2016 e 2017 sia in attuazione della art.1 comma 217 della legge 147 /2013 (Legge di Stabilità 2014) e del D.M. 08.10.2014, sia della normativa successiva, e in particolare, da ultimo, del D.Lgs 25/05/2017 n. 75, sia dei provvedimenti e circolari diramati di volta in volta dalla Regione Calabria;
- che con determinazioni del Responsabile del Settore Amministrativo è stata data attuazione alle suddette deliberazioni;
- che la copertura finanziaria totale della spesa è stata assicurata da trasferimenti Statali e Regionali.

Vista la circolare Prot. Siar. n. 438380 del 31/12/2018, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, con la quale la Regione stessa – Dipartimento 7 “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, ha ora fornito istruzioni operative in ordine alla possibilità di prorogare i contratti anzidetti per ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 aprile 2019, con possibilità di ulteriore proroga fino al 31 ottobre 2019, subordinatamente all'adozione del Decreto attuativo della Legge statale di bilancio 2019 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o di altro analogo provvedimento funzionale all'individuazione e quantificazione delle risorse assegnate alla Regione Calabria per la proroga per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), pubblicata su G.U. Serie Generale n. 302 del 31.12.2018, nel testo derivante dal maxi emendamento approvato, ed in particolare l'Articolo 1, commi 233-bis - 233-quinquies (Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità):

233-bis. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediate altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
- espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera vengono considerate, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;
- espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

- finanziamento a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
- per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
- pieno utilizzo delle risorse appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;
- proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

233-ter. Le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 233 - bis sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini delle predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale “mobilita.gov.it” di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2015, n. 227, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 233- bis rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure di cui al presente comma, pari ad Euro 800 mila per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 653 del presente articolo.

233-quater. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui lettere a) e b) del comma 233 _ bis vengono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

233-quinquies. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito da ANPAL Servizi S.p.A. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 233- bis provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.

Dato atto che tali commi prevedono la possibilità di procedere, nel periodo 2019-2021, all'assunzione a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale.

Preso atto che, le assunzioni sono effettuate mediante selezioni riservate, mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili.

Preso atto che nelle more del completamento delle procedure di assunzione, gli enti pubblici interessati possono prorogare fino al 30.04.2019, estensibile al 31.10.2019, le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato subordinatamente all'adozione del Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Dato atto che la proroga è effettuata in deroga ai limiti fissati dalle seguenti norme:

- Art. 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo il quale il numero complessivo di contratti a tempo determinato non può essere misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5;
- Art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Art. 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che prevede che la rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione.
- Art. 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Precisato che in questo Comune prestano servizio n. 3 ex LPU e n. 1 ex Lsu, e che l'Ente, in particolare, rende disponibili, per la stabilizzazione, che è prevista nell'anno 2019, n.2 posti, di cui uno in categoria A, posizione economica 1, ed uno in categoria B, posizione economica 1;

Atteso inoltre:

- questo Ente ha fatto ricorso alla procedura di dissesto sensi dell'art. 246 del d.lgs. 267/2000 ed è soggetto al controllo della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'Interno in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale;
- il Ministero dell'Interno con D.M. n. 03711 del 26.01.2017 ha proceduto all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'anno 2015, riconoscendo la validità ai provvedimenti di risanamento adottati da questo Ente, attesa la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 259 e ss. del TUEL;
- ai sensi dell'art. 5 del su citato provvedimento, l'Ente avrebbe dovuto adottare entro 120 giorni dalla data di notifica dello stesso, il bilancio di previsione 2016/2018 ed il rendiconto 2015, provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni;
- con D.P.R. in data 31/07/2017 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cropani ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L., con la contestuale nomina di questa Commissione Straordinaria;
- attualmente presso il Comune sono impiegati con rapporto a tempo indeterminato soltanto n. 9 unità di personale, ivi comprese n. 5 figure apicali;
- che, in relazione alla su citata circostanza, la proroga deve essere sottoposta al preventivo parere autorizzatorio e vincolante della competente Commissione Ministeriale e conseguentemente, ai sensi del comma 2 del Decreto interministeriale 08/10/2014, sia nelle more della procedura di autorizzazione ministeriale sia nel caso della mancata acquisizione della stessa, le prestazioni rese dei lavoratori interessati dalla proroga potranno essere riconosciute come attività socialmente utili e di pubblica utilità;

Preso atto, inoltre della nota Prot. Siar n. 438646 del 31/12/2018 della Regione Calabria di integrazione di precedente nota Prot. Siar n. 438380 del 31/12/2018 con cui si comunica che, relativamente agli enti in

dissesto e/o riequilibrio finanziario della Regione Calabria, in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione a tempo determinato, la Regione Calabria provvederà con proprio atto a garantire la copertura finanziaria delle prime quattro mensilità, pertanto la competente Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, presso il Ministero dell'Interno, procederà attraverso l'adozione di un atto unico per tutti gli enti;

Ritenuto necessario conseguentemente, che nella appendice individuale al contratto di proroga debba comunque essere specificato che lo stesso è sottoposto alla condizione sospensiva che differisce la decorrenza all'esito positivo del controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali e a quella risolutiva, per cui il contratto è da intendersi a tutti gli effetti risolto nel caso di mancata autorizzazione da parte della stessa Commissione; è da intendersi parimenti risolto per il venir meno dei finanziamenti statali e/o regionali;

Preso atto che i fondi occorrenti alla proroga de quo sono a carico della Regione e dello Stato e nessun onere è a carico del bilancio Comunale;

Preso atto, infine, che la citata circolare n. 438380 del 31/12/2018 della Regione Calabria – Dipartimento 7 “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” richiede tra l'altro, per il perfezionamento delle proroghe dei contratti in questione prima specificate che gli Enti territoriali adottino una delibera di Giunta di presa d'atto della circolare stessa alla quale deve essere allegata l'appendice di proroga contrattuale, secondo lo schema ivi allegato, nonché l'elenco dei lavoratori interessati con relative categorie;

Ritenuto di provvedere in merito

PROPONE

per le motivazioni in narrativa esplicitate,

- 1. DI PRENDERE ATTO** della circolare n. 438380 del 31/12/2018 della Regione Calabria – Dipartimento 7 “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, pubblicata sul sito istituzionale di tale Ente, avente ad oggetto *“Proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori Lsu/Lpu per l'anno 2019”* con la quale sono state fornite a tutti gli Enti le istruzioni operative per procedere alla proroga dei rapporti contrattuali in essere a 26 ore settimanali fino al 30 aprile 2019, con possibilità di estensione al 31 ottobre 2019, subordinatamente all'adozione del Decreto attuativo della Legge statale di bilancio 2019 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o di altro analogo provvedimento funzionale all'individuazione e quantificazione delle risorse assegnate alla Regione Calabria per la proroga per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;
- 2. DI APPROVARE** l'appendice di proroga dei contratti, secondo lo schema allegato alla circolare regionale citata, che viene qui allegato sotto la lettera A), e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché l'elenco dei lavoratori interessati con le relative categorie, qui allegato sotto la lettera B);
- 3. DI INTEGRARE** il predetto schema, per le motivazioni illustrate in narrativa, con la seguente clausola: *“L'efficacia della presente proroga contrattuale è subordinata alla condizione sospensiva che differisce la decorrenza all'esito positivo del controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali e a quella risolutiva, per cui il contratto è da intendersi a tutti gli effetti risolto nel caso di mancata autorizzazione da parte della stessa Commissione; è da intendersi parimenti risolto per il venir meno dei finanziamenti statali e/o regionali”*;

4. DI DARE ATTO che la spesa relativa alla proroga in questione è coperta da risorse regionali inserite nel bilancio regionale 2019 e dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge statale 27 dicembre 2006, n. 296;

5. DI PRECISARE che, con successivo provvedimento, verrà disposta la previsione della proroga de quo nel piano del fabbisogno del personale triennio 2019/2021, annualità 2019, sottoponendo la proroga medesima alla necessaria richiesta di autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali;

6. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo la stipula delle proroghe fino al 30.04.2019 dei contratti per 26 ore settimanali, senza soluzione di continuità, sottoponendo le stesse, nelle more di nuove e diverse disposizioni normative derogatorie, alle condizioni sospensive e risolutive riportate nello schema di cui al punto 2), così come integrato dal punto 3, con possibilità di estensione fino al 31 ottobre 2019, subordinatamente all'adozione del Decreto attuativo della Legge statale di bilancio 2019 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o di altro analogo provvedimento funzionale all'individuazione e quantificazione delle risorse assegnate alla Regione Calabria per la proroga per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;

7. DI DARE ATTO che, sia nelle more della procedura di autorizzazione ministeriale sia in caso di mancata acquisizione della stessa, ai sensi dell'art.2 comma 5 del Decreto interministeriale 8 ottobre 2014, la prestazione resa dai lavoratori è da riconoscersi quale attività socialmente utile e di pubblica utilità;

8. DI DEMANDARE altresì allo stesso Responsabile gli ulteriori adempimenti prescritti dalla circolare della Regione Calabria, prot. n. 438380 del 31/12/2018 più volte citata, e previsti dalle norme di legge vigenti";

1. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.-

Cropani, lì 09.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Sig. Antonio Murfone

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO i prescritti pareri favorevoli resi sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile dei Settori competenti;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

ALL'UNANIMITA'

D E L I B E R A

per tutto quanto in premessa,

2. **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

3. **DI DICHIARARE** immediatamente esecutiva la presente, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.-

Delibera n.1 del 09/01/2019 OGGETTO: **PRESA D'ATTO CIRCOLARE REGIONE CALABRIA - DIP.7 "LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI" PROT.N.438380 DEL 31.12.2018. PROROGA TERMINI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE EX LSU/LPU ANNO 2019.**

Letto, approvato e sottoscritto,

La Commissione Straordinaria

Il Segretario Comunale

Surace - De Rosa - Fragomeni
(f.to all'originale)

Dott.ssa Elvira Tocci
(f.to all'originale)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 3° del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

☒ Che la presente deliberazione, **non essendo soggetta a controllo** preventivo di legittimità:

A norma dell'art. **124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267**, è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per restarvi per 15 giorni consecutivi - Prot. N°

☒ E' esecutiva da oggi per essere stata dichiarata, dall'Organo deliberante, immediatamente esecutiva;

Ai sensi **dell'art. 125** del precitato D. Lgs. 267, ed ai sensi del successivo **art. 134 comma 3°** diventa esecutiva dopo del decimo giorno dalla sua pubblicazione in assenza di annotazione in calce alla presente e nell'apposito riquadro, relativa a richiesta di controllo eventuale a termini dell'art. 127 del più volte citato T.U. 267.

Cropani, lì 09.01.2018

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Comunale

Sig. Antonio Murfone
(f.to all'originale)

Dott.ssa Elvira Tocci
(f.to all'originale)

